



Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare

EX DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE

Decreto con determinazione motivata di conclusione positiva, ex articolo 14-bis, comma 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, della conferenza di servizi decisoria relativa al sito di bonifica di interesse nazionale “Napoli Orientale” sul documento “Analisi di Rischio sanitario ambientale sito specifica dell’area ubicata in via E. Gianturco nn. 44, 46, 48 e 50 (Napoli) - REV 2”. Ing. Giacomo Ariemma *et al.*

Vista la Legge 8 luglio 1986, n. 349 recante “Istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in materia di danno ambientale”;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, in particolare gli articoli 14 e segg.;

Vista la Legge 9 dicembre 1998, n. 426 recante “Nuovi interventi in campo ambientale” che individua l’intervento relativo al sito di “Napoli Orientale” come intervento di bonifica di interesse nazionale;

Visto il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;

Vista l’Ordinanza Commissariale del 29 dicembre 1999 recante la perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale “Napoli Orientale”;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”, in particolare gli articoli 242 e 252;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2019 recante il conferimento alla Dott.ssa Maddalena Mattei Gentili dell’incarico di Direttore Generale della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 97 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dell’Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione”;

Visto, in particolare, l’articolo 26 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 97 che regola la fase transitoria della riorganizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Visto il documento “Analisi di Rischio sanitario ambientale sito specifica dell’area ubicata in via E. Gianturco nn. 44, 46, 48 e 50 (Napoli) - REV 1” trasmesso dall’Ing. Giacomo Ariemma con nota del

25 giugno 2019, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 12973/STA del 27 giugno 2019;

Vista la nota della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 2 luglio 2019 con protocollo n. 13344/STA con cui è stata indetta una conferenza di servizi istruttoria, in forma semplificata e in modalità asincrona, per l'esame del documento "Analisi di Rischio sanitario ambientale sito specifica dell'area ubicata in via E. Gianturco nn. 44, 46, 48 e 50 (Napoli) - REV1";

Visto il parere sul documento "Analisi di Rischio sanitario ambientale sito specifica dell'area ubicata in via E. Gianturco nn. 44, 46, 48 e 50 (Napoli) - REV1" trasmesso dalla ASL Napoli 1 con nota del 28 luglio 2019 con protocollo n. 1754, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 15648/STA del 29 luglio 2019;

Visto il parere sul documento "Analisi di Rischio sanitario ambientale sito specifica dell'area ubicata in via E. Gianturco nn. 44, 46, 48 e 50 (Napoli) - REV1" trasmesso dalla Città Metropolitana di Napoli con nota del 31 luglio 2019 con protocollo n. 87481, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 15777/STA del 31 luglio 2019;

Visto il parere congiunto dell'ISPRA e dell'ARPA Campania sul documento "Analisi di Rischio sanitario ambientale sito specifica dell'area ubicata in via E. Gianturco nn. 44, 46, 48 e 50 (Napoli) - REV1" trasmesso dall'ARPA Campania con nota del 30 agosto 2019 con protocollo n. 50795, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 17616/STA del 2 settembre 2019;

Visto il parere congiunto dell'ISPRA e dell'ARPA Campania sul documento "Analisi di Rischio sanitario ambientale sito specifica dell'area ubicata in via E. Gianturco nn. 44, 46, 48 e 50 (Napoli) - REV1" trasmesso dall'ISPRA con nota del 3 settembre 2019 con protocollo n. 51653, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 17733/STA del 3 settembre 2019;

Considerato che con nota della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 10 settembre 2019 con protocollo n. 18276/STA sono stati trasmessi all'Ing. Giacomo Ariemma gli esiti acquisiti nel corso della conferenza di servizi istruttoria avviata con la nota del 2 luglio 2019 con protocollo n. 13344/STA;

Visto il documento "Analisi di Rischio sanitario ambientale sito specifica dell'area ubicata in via E. Gianturco nn. 44, 46, 48 e 50 (Napoli) - REV 2" trasmesso dall'Ing. Giacomo Ariemma con nota del 26 settembre 2019, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 19801/STA del 30 settembre 2019;

Vista la nota della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 4 ottobre 2019 con protocollo n. 20277/STA, con la quale è stata indetta una conferenza di servizi decisoria, in forma semplificata e in modalità asincrona, per l'approvazione del documento "Analisi di Rischio sanitario ambientale sito specifica dell'area ubicata in via E. Gianturco nn. 44, 46, 48 e 50 (Napoli) - REV 2";

Visto il parere congiunto dell'ISPRA e dell'ARPA Campania sul documento "Analisi di Rischio sanitario ambientale sito specifica dell'area ubicata in via E. Gianturco nn. 44, 46, 48 e 50 (Napoli) -

REV 2” trasmesso dall’ISPRA con nota del 25 novembre 2019 con protocollo n. 66774, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 24251/STA del 26 novembre 2019;

Visto il parere congiunto dell’ISPRA e dell’ARPA Campania sul documento “Analisi di Rischio sanitario ambientale sito specifica dell’area ubicata in via E. Gianturco nn. 44, 46, 48 e 50 (Napoli) – REV 2” trasmesso dall’APRA Campania con nota del 26 novembre 2019 con protocollo n. 69888, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 24323/STA del 26 novembre 2019;

Visto il parere dell’INAIL sul documento “Analisi di Rischio sanitario ambientale sito specifica dell’area ubicata in via E. Gianturco nn. 44, 46, 48 e 50 (Napoli) – REV 2” trasmesso con nota del 3 dicembre 2019 con protocollo n. 10736, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 24891/STA del 4 dicembre 2019;

Vista la nota della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 4 dicembre 2019 con protocollo n. 24952/STA con la quale, al fine di acquisire il “sentito” del proponente e delle Amministrazioni interessate, così come previsto dall’articolo 14-bis, comma 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, sono state comunicate le prescrizioni che si intendono riportare nel decreto di approvazione del documento “Analisi di Rischio sanitario ambientale sito specifica dell’area ubicata in via E. Gianturco nn. 44, 46, 48 e 50 (Napoli) – REV 2”;

Tenuto conto che nella nota di indizione della conferenza è stato indicato il termine di 10 giorni dal ricevimento della nota stessa per la richiesta al soggetto proponente, da parte delle Amministrazioni interessate al procedimento, di integrazioni documentali o approfondimenti, nonché chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’Amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche Amministrazioni;

Tenuto conto che nella medesima nota di indizione della conferenza è stato indicato il termine di 45 giorni dal ricevimento della nota stessa per la trasmissione, da parte delle Amministrazioni interessate al procedimento, delle proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, formulate in termini di assenso o dissenso e recanti, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell’assenso;

Considerato che l’articolo 14-bis, comma 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 prescrive l’adozione della determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi, con gli effetti di cui all’articolo 14-quater, qualora siano stati acquisiti esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora l’Amministrazione ritenga che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle Amministrazioni ai fini dell’assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza;

Ritenuto che alla luce degli atti di assenso, anche implicito, acquisiti mediante conferenza dei servizi, sussistono i presupposti per l’adozione della determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, con gli effetti di cui all’articolo 14-quater della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

DECRETA

ARTICOLO UNICO

1. È approvato il documento “Analisi di Rischio sanitario ambientale sito specifica dell’area ubicata in via E. Gianturco nn. 44, 46, 48 e 50 (Napoli) - REV 2” trasmesso dall’Ing. Giacomo Ariemma con nota del 26 settembre 2019, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
 1. in relazione alla contaminazione presente in falda, deve essere previsto un piano di monitoraggio, da concordare con l’ARPA Campania, eseguito secondo il Protocollo Operativo per la Campagna Coordinata del Monitoraggio delle acque di falda per il Sito di Interesse Nazionale di “Napoli Orientale” approvato nella conferenza di servizi decisoria del 16 dicembre 2014;
 2. al fine di impedire ogni ulteriore diffusione dei contaminanti eccedenti le CSC al POC (PZ3), deve essere effettuata una valutazione degli interventi da attuare sulla falda da parte del soggetto obbligato qualora, a seguito di monitoraggio, perdurasse lo stato di contaminazione al POC (punto di conformità);
 3. le condizioni relative al modello concettuale adoperato e alla destinazione d’uso di riferimento devono essere trascritte sui certificati di destinazione urbanistica, in quanto ad eventuali future variazioni deve seguire l’elaborazione di una nuova Analisi di Rischio che tenga conto delle modifiche intervenute;
 4. qualora il progetto di trasformazione urbana non dovesse realizzarsi, l’Analisi di Rischio deve essere rielaborata, anche per lo scenario attuale, attivando il percorso di lisciviazione in falda per il suolo insaturo e avente come bersaglio la risorsa idrica;
 5. per quanto riguarda i lavoratori che svolgono le attività di cantiere durante la realizzazione degli edifici abitativi, si chiede di ottemperare alle prescrizioni di seguito riportate:
 - a) comprendere, in fase di redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, ai sensi del Titolo IV del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la valutazione e la gestione del rischio chimico, in particolare inalatorio e dermico, per esposizione a sostanze pericolose presenti nelle matrici ambientali contaminate (secondo quanto disposto dal Titolo IX del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81), tenendo conto della contaminazione del suolo insaturo e delle acque di falda;
 - b) in riferimento al rischio inalatorio, poiché il profilo di esposizione ad agenti chimici durante l’attività di scavo in un sito contaminato può essere assimilato a quello di “un’esposizione imprevedibile e che cambia costantemente” (così come identificato nel profilo A.7 dell’Allegato A alla norma UNI EN 689-2019), valutare l’opportunità di effettuare periodiche misurazioni dell’aria ambiente durante la realizzazione delle opere, in particolare durante le attività di scavo;
 - c) a seguito delle suddette valutazioni, adottare ove necessario, durante l’esecuzione delle opere, adeguate misure di prevenzione;
 - d) in riferimento al rischio di ingestione di suolo e acqua di falda contaminati, adottare specifiche norme igieniche, come il divieto di assumere cibi, di fumare, ecc., ex articoli 237 e 273 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Il Direttore Generale
Maddalena Mattei Gentili